



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Mentre nei Consigli della Corona si stanno maturando ordinamenti legislativi uniformi per le antiche Province dello Stato e per quelle di Lombardia, che furono ora annesse al Nostro Regno, Ci fu rappresentato che trovandosi attualmente, a termini del Regio Decreto 8 giugno 1859, tuttora in vigore in Lombardia i Codici ed altre Leggi del cessato Governo d'Austria, è urgente, perché l'amministrazione della giustizia possa avere il regolare suo corso, che sia ivi istituito un Tribunale di terza istanza, il quale conosca di tutti gli affari, che erano di competenza della Corte Suprema di Giustizia in Vienna;

Quindi è, che in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri e del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la cognizione di tutti gli affari, che erano di competenza della Corte Suprema di Giustizia in Vienna, è istituito in Milano un Tribunale di terza istanza, il quale avrà giurisdizione sul territorio delle Province Lombarde che ora fanno parte dei Regii Stati.

Art. 2.

Il suddetto Tribunale sarà composto di un Presidente e di sei Giudici.

I medesimi saranno da Noi nominati, ed avranno lo stipendio che trovasi determinato nella qui unita tabella.

Art. 3.

Il Governatore della Lombardia nominerà il Segretario e gli altri impiegati ed ufficiali inferiori necessari al suddetto Tribunale di terza istanza, e ne fisserà gli stipendi.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Tribunale di terza istanza è richiesto il numero di sette Giudici.

In caso d'impedimento di alcuno di essi, e nei casi, in cui giusta la legge organica tre maggio 1853, od altre leggi vigenti, fosse richiesto per la validità della deliberazione del Tribunale di terza istanza un numero maggiore di

Giudici, sarà questo integrato sulla richiesta del Presidente coi Giudici più anziani del Tribunale d'Appello di Milano, i quali non abbiano emesso voto nel giudizio di seconda istanza.

Art. 5.

I processi per contravvenzioni, trattati dalle Preture e dalle Autorità di Polizia, saranno giudicati in seconda istanza dai Tribunali provinciali ed in terzo grado dal Tribunale d'Appello.

Art. 6.

Le decisioni che pervenissero dalla Corte Suprema di Giustizia in Vienna, concernenti affari relativi alle Province Lombarde che ora fanno parte dei Regii Stati, e portanti data posteriore al giorno 4 giugno 1859, saranno di nessun effetto, e non verranno comunicate alle parti. Il Tribunale di terza istanza conoscerà di tali affari e pronuncierà su di essi il suo giudizio.

Art. 7.

Il Governatore della Lombardia è incaricato di dare tutti i provvedimenti richiesti per l'esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, addì 24 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
MIGLIETTI.

MIGLIETTI.
DABORMIDA.

TABELLA
- *omissis* -